



CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

MANUTENTIVO, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE

ORDINANZA N° 153 DEL 11/11/2015

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Publicazione	770
N° Registro	12 NOV 2015
Dal	27 NOV 2015
Al	

OGGETTO: Ordinanza obblighi di misure urgenti e definitive di messa in sicurezza del fabbricato condominiale di Via Potame 5 bis.

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 07/11/2015 il Funzionario pro tempore del settore ha effettuato un sopralluogo in via Potame presso il fabbricato condominiale in oggetto riportato a seguito di segnalazione di pericolo da parte della stazione dei carabinieri di Amantea;
- che in pari data interveniva su richiesta del funzionario comunale, alla luce del pericolo riscontrato, "possibili distacchi di cornicioni e pezzi di fabbricato", il **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cosenza**, che immediatamente provvedeva agli interventi urgenti di demolizioni delle parti pericolanti del fabbricato di che trattasi, apparentemente più significative;
- Che eliminato il pericolo apparente da parte del Comando Vigili del Fuoco, il funzionario comunale ha adottato (stricto jure) le necessarie, cautelative e provvisorie interventi: recinzione, transennamento delle strade e degli accessi al fabbricato condominiale soggetto al pubblico transito con nastro bianco e rosso;
- che è stato diffidato l'amministratore, identificato nella persona del Sig. Longo Francesco di Amantea, a voler vietare il transito e la sosta degli spazi condominiali a persone e di avvisare tutti i condomini dello stato di pericolo in particolare di vietare, gli aventi diritto di utilizzare i balconi;

Dato atto che il fabbricato manca di un intervento sostanziale di manutenzione straordinaria e presente degrado visibile ad occhio nudo degli intonaci del cornicione e delle pensiline in genere, con interessamento del copri ferro delle parti in C.A., con facili distacchi degli stessi come già avvenuto, quindi fabbricato in evidente situazione di precarietà dei rivestimenti di che trattasi, determinando pertanto una grave situazione di pericolo per incolumità delle persone;

Rilevato che lo stato di degrado è imputabile nella mancata esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e consolidamento dello stesso, esecuzione che spetta e spettava al possessore dell'immobile;

Accertata:

- la necessità di un intervento immediato e che l'urgenza di provvedere appare incompatibile con i tempi e le modalità previste dall'articolo 30 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 285/92 che prevede un articolato procedimento per la verifica, diffida ed esecuzione delle misure;
- la necessità di confermare la misura del divieto assoluto di transito al traffico pedonale nelle more dell'adozione delle misure provvisoriali;

Ritenuto:

- sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente ;
- necessario per quanto sopra rappresentato provvedere agli interventi di messa in sicurezza del sito al fine di scongiurare pericoli all'incolumità pubblica e privata;
- diffidare come è stato diffidato l'amministratore, identificato nella persona del Sig. Longo Francesco di Amantea, a voler vietare il transito e la sosta degli spazi condominiali a persone e di avvisare tutti i condomini dello stato di pericolo in particolare di vietare, gli aventi diritto di utilizzare i balconi;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica ritenendo di non doversi provvedere alla comunicazione di Avvio Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90;

Visto

- l'art. 117 del D.Lgs n. 112/98;



- l' art. 44 del regolamento Edilizio vigente che fa obbligo ai proprietari di provvedere alla pronta riparazione e/o demolizione delle parti pericolanti;
- l'art. 650 c.p. „dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00”;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

all'amministratore condominiale del fabbricato sito in Via Potame 5 Bis, Sig. Longo Francesco, residente in Amantea alla Via Roberto Mirabelli 32/C di volere procedere alla messa in sicurezza del fabbricato, con avvio immediato delle operazioni dalla data dell'avvenuta notifica del presente atto;

- 1) Le operazioni di messa in sicurezza dovranno consistere nella demolizione di tutte le parti pericolanti dell'immobile in particolare delle parti lesionate e pericolanti, al fine di scongiurare pericolo per la privata e pubblica incolumità il tutto nei modi e termini delle leggi vigenti in materia;
- 2) Di eseguire ad horas e di ultimare, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, tutte le opere necessarie ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo, facendo pervenire, nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, al Settore Assetto del Territorio, certificato a firma di tecnico abilitato e documentazione probatoria di ditta autorizzata dai quali risulti che, a seguito delle opere di assicurazione effettuate, è stato eliminato in concreto lo stato di pericolo;
- 3) Di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza che sarà attestato da tecnici abilitati.
- 4) nelle more dell'adozione dei provvedimenti definitivi, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada adiacente all'immobile di cui in premessa e l'assoluto divieto di accesso dell'area di sedime e all'area perimetrale, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi sopra richiamati e degli spazi protetti;

CONFERMA

nelle more dell'adozione dei provvedimenti provvisori e/o definitivi, l'assoluto divieto di transito tratto di strada adiacente all'immobile di cui in premessa e l'assoluto divieto di accesso dell'area di sedime e all'area perimetrale, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi sopra richiamati e degli spazi protetti

AVVERTE

- a) Che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modifiche, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Catanzaro entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (centoventi) decorrenti dal medesimo termine.
- b) Che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art 650 del codice penale;

La presente ordinanza sarà trasmessa:

DEMANDA

Al comando di Polizia Municipale la vigilanza in ordine all'esecuzione del provvedimento della presente ordinanza e il relativo controllo.

Dispone

La notifica del presente provvedimento agli interessati per il tramite del messo comunale e di seguito elencati:

- *Sig. Longo Francesco, residente in Amantea alla Via Roberto Mirabelli 32/C*

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000 Prefettura.cosenza@interno.it ;
- al comando polizia Municipale;
- al Comando prov. Vigili del Fuoco (So.cosenza@vigilifuoco.it)
- Comando Stazione carabinieri di Amantea (stcs29767@pec.carabinieri.it)

Il funzionario
resp. prot. civile
Ing. Domenico Pileggi

Il Sindaco
Dott.ssa Monica Sabatino